

dello Stato sotto pena di bando, di prigionie perpetua, e della vendita de' fondi à profitto del publico contro queglii, che violarebbero l'ordine. Un terzo delli 26. Marzo 1605. col quale il Doge ed il Senato, fondati sovra un' altro decreto del 1536, che per quanto dicono vietava sotto certe pene di lasciare ad Ecclesiastici per Testamento, ò donazione trà vivi, beni immobili in Venezia per opre pie; nè d'impegnarle, od aglienarle sotto qualsivisa pretesto; se non per un tempo determinato (Il che non era stato ben' osservato fino à quel tempo) non solamente ànno rinuovato questo stesso divieto, mà l'anno stesso in tutte le Città, e terre dello Stato loro, dove l'anno fatto publicare da' Rettori, e Podestà, che le governano, sotto le stesse pene portate nel decreto del 1536. Oltre ciò noi abbiamo saputo che il Doge, ed il Senato ànno fatto imprigionare Scipione Saraceno Canonico di Vicenza, e Brandolino Valdemarino Gentil.